



LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (140/2015)
(GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015

<p>Lavoratori attualmente in servizio a cui l'INAIL ha prima emesso una certificazione positiva e poi , per diversi motivi, l'ha annullata</p>	<p>A CHI è RIVOLTO, REQUISITI, CONSIGLIO</p>
<p>112. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.</p>	<p>A chi è rivolto il comma 112: Lavoratori (Ex esposti senza patologia) attualmente in servizio (ovvero in servizio al 01/01/2015, data di entrata in vigore della legge 190/2014) a cui l'INAIL ha prima emesso una certificazione positiva e poi , per diversi motivi, l'ha annullata.</p> <p>BONUS: (Salvo dolo accertato con sentenza definitiva) non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate DALL'INAIL per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8,</p> <p>consiglio A CHI SI TROVA NELLE SUDDETE CONDIZIONI: Fare la richiesta all'inail di emissione di nuova/rettifica certificazione</p>
<p>Superamento temporale delle PENALIZZAZIONI previste della LEGGE FORNERO, art. 24, comma 10 DL 201/2011</p>	<p>A CHI è RIVOLTO, REQUISITI, CONSIGLIO</p>
<p>113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017».</p>	<p>A chi è rivolto il comma 113: soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017».</p> <p>BENEFICI: dalla lettura testuale del comma 113, Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, chi matura il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 31/12/2017, anche senza aver compiuto 62 anni di età, consegue la pensione senza subire la penalizzazione indipendentemente dalla tipologia dei contributi accreditati. Abbiamo avuto conferma che la norma vale, come sembra ovvio, anche nei confronti dei lavoratori a cui è stata riconosciuta la maggiorazione per esposizione ad amianto.</p> <p>consiglio A CHI SI TROVA NELLE SUDDETE CONDIZIONI: ATTENZIONE: riportiamo il parere di un esperto in materia previdenziale: <i><<L'abolizione della penalizzazione interessa le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, quello che conta non è il perfezionamento dei requisiti, ma la decorrenza della pensione. Pertanto al lavoratore che ha maturato i requisiti prima del 31/12/2014, ma non lo ha esercitato, che va in pensione dopo il 1° gennaio 2015, non vanno</i></p>

	<p>applicare le penalizzazioni. <i>Resta invece il problema per i soggetti che hanno conseguito la pensione anticipata con decorrenza compresa entro il 31/12/2014 con l'applicazione delle penalizzazioni, in quanto l'abrogazione prevista dalla legge di stabilità è limitata ai soggetti la cui prestazione pensionistica viene liquidata con decorrenza dal 1° gennaio 2015.>></i></p> <p>Se questa interpretazione è esatta, è evidente che chi è stato riconosciuto esposto ad amianto ed è andato in pensione con le penalizzazioni, tra il 01.01.2013 ed entro il 31.12.2014, ha subito una ulteriore ingiustizia. Non bastava l'amianto!</p> <p>A chi ritiene di essere stato lesa, si consiglia di fare domanda di applicazione alla sede INPS di competenza/residenza, con la prospettiva di impugnare la risposta eventualmente negativa davanti a un giudice.</p> <p>Qui sotto la norma derogata: <<disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214>></p> <p>3°) Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.</p> <p>4°) Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.</p>
	<p>A CHI È RIVOLTO, REQUISITI, CONSIGLIO</p>
<p>115. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.</p>	<p>A chi è rivolto il comma 115: Lavoratori (Ex esposti senza patologia) attualmente in servizio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. assicurati INPS e INAIL; 2. dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa,; 3. Lavoratori i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge; 4. aver presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003; 5. abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali con il coefficiente 1,25;

	<p>BENEFICI: AUMENTO della maggiorazione contributiva da 1,25 a 1,5</p> <p>consiglio A CHI SI TROVA NELLE SUDDETE 5 CONDIZIONI: Presentare domanda all'INPS, entro il 31/01/2015 per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata, ovvero 1,5</p>
<p>VITTIME DELL'AMIANTO</p>	<p>A CHI è RIVOLTO, REQUISITI, CONSIGLIO</p>
<p>116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilita' presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>A chi è rivolto il comma 116: VITTIME DELL'AMIANTO malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto; 2. Per esposizione ambientale comprovata. <p>BENEFICI: Estensione delle prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL,</p> <p>Commento Trattandosi di Mesoteliomi, la cui prognosi è tragicamente infausta, Riteniamo che questa norma, sebbene molto positiva, necessiti di chiarimenti urgenti.</p> <p>Va chiarito</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cosa si intende per “esposizione ambientale comprovata”. Ovvero se tale “prova” è resa dal COR applicando i criteri e le linee guida del ReNaM; 2. Se è prevista l'applicazione d'ufficio; 3. Se è prevista la reversibilità in favore dei familiari superstiti, già prevista per i malati riconosciuti per esposizione professionale; 4. Se una volta “provata” l'esposizione ambientale o familiare questa “blind” o meno l'eventuale legittimo futuro percorso di riconoscimento dell'esposizione per cause professionali, da parte della Vittima o dei familiari superstiti. <p>consiglio A CHI SI TROVA NELLE SUDDETE 5 CONDIZIONI: Come auspicato Si dovrebbe applicare d'ufficio in favore dei malati di cui ai punti 1 e 2, anche ai</p>



	familiari superstiti. Attendiamo anche di conoscere l'interpretazione che si intende dare alla "esposizione ambientale comprovata" e quali i criteri generali e puntuali per la reale estensione.
	A CHI È RIVOLTO, REQUISITI, CONSIGLIO
<p>117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.</p>	<p>A chi è rivolto il comma 117:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lavoratori con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta dall'INAIL ;2. che possano far valere almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva;3. ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica,;4. che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati ;5. e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale,6. che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, <p>BENEFICI: conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,</p> <p>consiglio A CHI SI TROVA NELLE SUDEDETE 6 CONDIZIONI: Presentare domanda all'INPS, nel momento in cui si può far valere almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva e comunque entro il 31/12/2015</p>